



## Il Testo unico della Sicurezza D.Lgs 81/2008 e il Volontariato – Obblighi e responsabilità

Il Volontariato italiano è stato oggetto negli ultimi anni di disposizioni legislative che hanno definito le regole a cui le Associazioni di Volontariato si devono assoggettare.

In particolare i Volontari si possono identificare, secondo le seguenti leggi:

1. Volontari di cui alla Legge 1° agosto 1991, n.266; (definibili come Volontari generici)
2. Volontari delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381;
3. Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
4. Volontari della Protezione Civile;
5. Volontari della Croce Rossa;
6. Volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico;
7. Volontari che effettuano Servizio Civile.

Altre due norme che riguardano il Volontariato, sono riferite alle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle Associazioni Sportive dilettantistiche di cui alla Legge 17 dicembre 2002, n.289 (all'art.90), ma queste non trovano riscontro oggettivo nelle disposizioni della sicurezza sul Lavoro.

**LA DEFINIZIONE DI “VOLONTARIO E DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO” la troviamo all’art. 2, comma 1 della legge n. 266/1991,**

### **Art. 2 - Attività di volontariato**

1. *Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*
2. *L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.*
3. *La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.*

Tutte le Associazioni di Volontariato devono sottoscrivere una Polizza infortuni e di responsabilità Civile secondo quanto richiesto dall'art.4 della stessa Legge.



#### **Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato**

1. *Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*
2. *Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.*

## **IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA**

Il Decreto Legge 9 aprile 2008, n.81 entrato in vigore il 15 maggio 2008 è considerato in Italia il “**Testo Unico della Sicurezza**” poiché contiene al suo interno la maggior parte degli articoli di Legge che salvaguardano il lavoratore dagli infortuni che possono occorrere durante l'attività lavorativa.

Nel Testo Unico della Sicurezza troviamo nell'art. 2, così come modificato da un successivo decreto, il D.Lgs. n.106/2009, una definizione molto ampia di Lavoratore:

#### **Articolo 2 - Definizioni**

1. *Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:*

*a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;*

Il Decreto 106/2009 ha modificato in maniera importante la prima stesura del Decreto 81/2008 che nell'articolo 2 equiparava ai Lavoratori anche i Volontari di cui la Legge n. 266/1991 (Volontari generici).

Secondo le Leggi della Sicurezza L'ambito del volontariato è stato sostanzialmente **diviso in due categorie**: nella prima rientrano:

1. Volontari delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, 381;



2. Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
3. Volontari della Protezione Civile;
4. Volontari della Croce Rossa;
5. Volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico;

**Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a LAVORATORI:** e di conseguenza devono essere seguiti conformemente alle disposizioni seguenti:

**D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis**

*"[...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro."*

In attesa dei decreti attuativi si applicano le norme del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all'emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81).

Nella seconda categoria di Volontari rientrano invece:

1. Volontari di cui alla Legge 1° agosto 1991, n.266;
2. Volontari che effettuano Servizio Civile.

**Che a tutti gli effetti sono equiparati a "LAVORATORI AUTONOMI"** Di conseguenza il campo di applicazione è l'art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08:

**D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 12-bis**

*"Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. [...]"*

**In sostanza TUTTI I VOLONTARI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA' DOVRANNO RISPETTARE L'ARTICOLO 21 del DECRETO 81/2008 CHE CITA:**

**Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**



1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III – D.Lgs. 81/08;
- c) ove svolgano la propria attività nell'ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando *gli obblighi previsti da norme speciali*;
- b) *partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

## **OBBLIGHI SPECIFICI DELL' ASSOCIAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE**

Per quanto riguarda la Responsabilità e gli obblighi dei Presidenti in Associazioni e Circoli che per le loro attività utilizzano **SOLAMENTE VOLONTARI** si dedurrebbe dagli articoli del Decreto 81/2008 che non sono previsti obblighi specifici, se non quelli di informare ed eventualmente formare i singoli Volontari e comunicare l'obbligo dell'uso di attrezzature idonee e di dispositivi di protezione durante lo svolgimento delle attività.

**Rimane comunque dubbia l'interpretazione che può essere fatta da un Organo di Vigilanza durante la visita/ispezione in un circolo per quanto riguarda questa supposizione.**

Cambia totalmente lo scenario in presenza di collaboratori retribuiti e inquadrabili come DIPENDENTI dell'Associazione.

**Il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione), qualora segua un'Associazione che utilizzi anche VERI E PROPRI LAVORATORI ASSUNTI (ANCHE SOLO COME COLLABORATORI PART-TIME) DIVENTA A TUTTI GLI EFFETTI DATORE DI LAVORO**, e sempre in merito ai volontari è soggetto agli obblighi che vengono riportati all'art. 3, al comma 12 bis del D.Lgs. n.81/2008 (inserito dal D.Lgs. n. 106/2009)



*«ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.»*

Il Presidente, in qualità di Datore di Lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

E' necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell'uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.

In caso di presenza di dipendenti dell'Associazione, quindi, il legislatore ha investito il Presidente dell'Associazione, in qualità di «Datore di Lavoro», di tutta una serie di obblighi relativi alla sicurezza che in qualche misura prevedono una organizzazione interna della sicurezza definita e riscontrabile, anche attraverso la stesura di idonei documenti.

In definitiva, nel caso di Associazioni con dipendenti che si avvale anche di puri volontari, in capo al Presidente ed al Consiglio Direttivo ricadono gli obblighi stabiliti agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 (così come modificato con il D.Lgs. n. 106/2009) con i quali si deve garantire l'applicazione dei principi di salvaguardia e di sicurezza dei soggetti che all'interno delle stesse Associazioni operano.

Si ricorda qui di seguito ciò che il D.Lgs. 81/2008 - art. 17 prevede:

- *la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.*
- *la redazione del documento di valutazione del rischio (art. 28) - attraverso l'autocertificazione e tenendo conto della particolarità del "lavoro" (art. 3 co. 3 bis) e l'art. 18 tutte le altre obbligazioni tipiche del datore di lavoro:*
- *formazione informazione*
- *fornitura DPI*
- *nomina medico competente (se ci sono gli estremi e i rischi tali da doverlo nominare)*
- *fornitura di attrezzature idonee e sicure*

Faenza, 10/04/2011

Redatto a cura di  
Ing. Marco Placci